

## Condizioni complementari (CC) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 09.2015

---

### Modifica e integrazione delle condizioni generali esistenti

---

A modifica e/o integrazione delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica vale quanto segue:

---

### Gli articoli C1.2 e C1.6 della condizione «C1 Disposizioni comuni per la mobilia domestica» vengono sostituiti dalle disposizioni di seguito

---

#### C1.2 Cose e spese assicurate

Sono assicurati:

##### 1.2.1 La mobilia domestica

La quale comprende:

- a) tutti i beni mobili e gli animali domestici, destinati a un utilizzo privato e di proprietà degli assicurati;
- b) gli attrezzi e gli utensili professionali di proprietà degli assicurati e utilizzati dagli stessi per l'attività di lavoro dipendente;
- c) gli accessori di veicoli a motore, rimorchi, ciclomotori, roulotte, case mobili e imbarcazioni custoditi presso il luogo di assicurazione, destinati a un utilizzo privato e di proprietà degli assicurati;
- d) i beni mobili di proprietà di terzi in leasing e a noleggio (compresi gli animali domestici) destinati a un utilizzo privato.

Qualora non sia stata convenuta la copertura al valore attuale, la somma assicurata per la mobilia domestica deve corrispondere all'importo necessario per il riacquisto di tutti gli oggetti assicurati. Gli oggetti che non vengono più utilizzati sono assicurati soltanto al valore attuale (conseguenze della sottoassicurazione: articolo C1.6).

##### 1.2.2 Le spese

Ovvero le spese di sgombero che si verificano in relazione a un danno assicurato, le spese supplementari relative al costo della vita, le spese per il cambiamento di serrature, nonché le spese per vetrate, porte e serrature di emergenza e le spese effettive per procurarsi nuovi certificati e altri documenti.

##### 1.2.3 Valori pecuniari

Ovvero denaro, carte di credito, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o articoli commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, che siano proprietà privata degli assicurati e non rappresentino sostanza commerciale.

##### 1.2.4 Altri beni di terzi (non in leasing, non a noleggio)

Questi comprendono:

- a) i beni mobili affidati in custodia destinati a un utilizzo privato (compresi gli animali domestici);
- b) effetti di ospiti (esclusi i valori pecuniari);
- c) gli attrezzi e gli utensili professionali affidati in custodia utilizzati dagli assicurati per l'attività di lavoro dipendente.

#### C1.6 Sottoassicurazione

1.6.1 Se la somma d'assicurazione è inferiore al valore di risarcimento dell'intera mobilia domestica (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento al giorno del sinistro, il che ha come conseguenza che l'indennizzo viene ridotto nella medesima proporzione anche in caso di danno parziale.

1.6.2 Questa regola non trova applicazione per:

- a) valori pecuniari ai sensi dell'articolo C1.2.3;
- b) spese ai sensi dell'articolo C1.2.2;
- c) abbruciacchiature e danni da calore nonché danni causati da fuoco utilitario;
- d) danni causati dall'energia elettrica o dall'interruzione di corrente;
- e) danneggiamento di stabili in seguito a furto;
- f) copertura per danneggiamento e perdita di merce in trasloco;
- g) furto semplice fuori domicilio;
- h) danni causati dalla rottura di vetri;
- i) la copertura prevista dalle condizioni generali per l'assicurazione combinata di economia domestica:
  - C6 Mobilia domestica - Bagaglio da viaggio;
  - C8 Mobilia domestica - Installazioni da giardino;
- j) gli altri beni di terzi (non in leasing, non a noleggio) come da articolo C1.2.4.

1.6.3 Fino a un danno pari al 10 % della somma d'assicurazione, al massimo tuttavia fino a un danno pari a CHF 20'000, si rinuncia ad accertare la sottoassicurazione.

---

### Le condizioni esistenti vengono integrate dalla disposizione di seguito

---

#### Corrispondenza tra concetto di «Mobilia domestica» e «Cose assicurate»

Nelle condizioni generali (CG) di seguito, quando in relazione all'assicurazione combinata di economia domestica si parla di «mobilia domestica» si intendono le cose indicate nell'articolo C1.2:

- C1 Disposizioni comuni per la mobilia domestica, articolo C1.4.1 e C1.4.2 b);
- C2 Mobilia domestica - Danni causati da incendio e danni della natura;
- C3 Mobilia domestica - Furto;
- C4 Mobilia domestica - Acqua.